

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	51
Sui lavori della Commissione	51
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio. (Seguito dell'esame e rinvio)	51
ALLEGATO (Proposta di testo base)	56
ERRATA CORRIGE	55

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sui lavori della Commissione.

Elio VITO (FI-PdL) fa presente che nella riunione del Consiglio dei ministri di giovedì 23 febbraio sono stati approvati in via preliminare sia lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, sia quello relativo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze

armate. Poiché si tratta di tematiche sulle quali l'attesa da parte del personale del comparto sicurezza e difesa è alta, auspica che la Commissione possa essere coinvolta in maniera piena nell'esame dei provvedimenti, ai fini del parere al Governo, e invita il presidente della Commissione ad adoperarsi per quanto di sua competenza perché ciò avvenga.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) si associa all'auspicio del deputato Vito.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver chiarito che i due schemi di decreto legislativo non risultano ancora trasmessi alle Camere ed aver ricordato che l'assegnazione degli stessi spetta alla Presidenza della Camera, assicura che la questione è comunque alla sua attenzione.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviati nella seduta del 26 gennaio 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha deliberato la nomina di un comitato ristretto, i cui lavori si sono conclusi il 18 gennaio scorso. Invita, quindi, la relatrice a riferire sugli esiti di tali lavori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, osserva che la riforma della rappresentanza militare è un tema di rilevante interesse per il personale in divisa e per le rispettive amministrazioni, ma allo stesso tempo è anche un tema di estrema attualità, essendo diventato ormai necessario rivedere un istituto ispirato a principi e criteri di funzionamento definiti da un quadro normativo risalente a oltre trent'anni fa, il quale ha comunque il merito non trascurabile di aver dato concreto impulso a un importante processo di democratizzazione nel mondo militare.

Ciò premesso, ritiene opportuna una riflessione sui meccanismi di funzionamento degli organi della rappresentanza militare per cercare di superare le carenze e le disfunzioni prodotte da un sistema che vede accresciute le competenze e le prerogative del COCER – specialmente nelle procedure negoziali – a fronte di un quadro normativo che appare ormai inadeguato e persino superato nei fatti e nelle iniziative poste in essere concretamente. Si tratta in sostanza di riflettere per cercare di incidere sul futuro dell'istituto alla luce delle esperienze maturate.

Ricorda, quindi, che il quadro di posizioni delineatosi è molto articolato dal punto di vista delle proposte, essendo state presentate su questa materia ben sette proposte di legge di iniziativa parlamentare. Né si possono trascurare le pronunce di condanna della Francia rese dalla Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) a causa del mancato riconoscimento al personale militare francese del diritto di costituire associazioni professionali come previsto dall'articolo 11 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

Fa presente che le proposte di legge sono ispirate a visioni molto diverse di quello che può o deve essere la rappresentanza militare. Aggiunge che, come relatrice, si è sempre e fin dall'inizio

espressa a favore di un confronto che fosse il più ampio e aperto possibile, caldeggiando la costituzione di un comitato ristretto come sede per portare avanti un dialogo costruttivo che cercasse di riavvicinare le posizioni e di trovare un terreno comune tra le diverse visioni. Prende atto che il risultato – purtroppo – non è stato quello sperato. Il comitato si è riunito a lungo e ha lavorato su una proposta di testo unificato da lei formulata – nata dall'esame attento delle diverse proposte di legge, ma basata com'era inevitabile su alcune scelte di fondo – senza tuttavia trovare una soluzione che potesse soddisfare tutte le prospettive.

Riferisce che dal punto di vista del metodo di lavoro, il comitato non si è limitato a discutere, ma, su sua proposta, ha lavorato anche su documenti scritti contenenti osservazioni e poi su proposte emendative, al fine di cercare di agevolare l'incontro delle posizioni. Alcuni gruppi hanno collaborato, mentre altri non hanno partecipato alle riunioni oppure, con grande chiarezza, hanno fin dall'inizio dichiarato che non c'era la possibilità di raggiungere un terreno comune di intesa. In qualche caso il comitato ha dovuto aspettare a lungo proposte scritte che sono state preannunciate, ma poi non sono state presentate nei tempi previsti o non sono state presentate affatto. In definitiva, il comitato ha svolto una lunga riflessione sul testo proposto dalla relatrice, arrivando a punti di convergenza solo su alcuni aspetti comunque importanti, attinenti alla garanzia dell'equilibrata rappresentanza di genere nei comitati di rappresentanza (articolo 9).

Presenta, quindi, il testo unificato da lei già sottoposto al comitato, integrato soltanto da alcune modifiche all'articolo 9, proponendo di adottarlo come testo base (*vedi allegato*). Quanto alle scelte di fondo che ispirano questo testo, sottolinea che due erano i punti nodali da sciogliere. Si tratta di questioni che presuppongono apprezzamenti di natura squisitamente politica e sulle quali sarà necessario un confronto anche in sede plenaria. La prima questione è decidere se riempire di

contenuti tangibili, rendendolo quindi effettivo, il ruolo negoziale sin qui solo programmaticamente attribuito al COCER dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 183 del 2010 in materia di definizione del trattamento economico del personale militare. Al riguardo ritiene che occorra valutare favorevolmente il riconoscimento al COCER di una fisionomia di parte sociale nell'accezione di organismo di rappresentanza dei lavoratori, tenendola però ben distinta da quella di vera e propria « controparte » nelle trattative negoziali. In quest'ottica, il testo di cui propone l'adozione come testo base prevede il riconoscimento alla rappresentanza elettiva del personale militare del ruolo di parte sociale (articolo 1, comma 1).

Premesso che la rappresentanza resta articolata in un organo centrale, il COCER, e in organi intermedi, COIR e COBAR, e che la loro composizione deve assicurare un'equa rappresentanza di ciascuna delle categorie del personale militare, il testo (articolo 4) attribuisce al COCER le competenze negoziali definite dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il quale detta le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tal fine il testo proposto articola il COCER in due comparti: difesa e sicurezza, ciascuno dei quali ha autonomia deliberante sulle tematiche di rispettivo interesse (articolo 4, comma 3). Correlativamente, le autorità politiche di riferimento del COCER sono il Ministro della difesa, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; il Ministro dell'economia e delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera (articolo 6). Le autorità politiche partecipano in rappresentanza della parte pubblica alle trattative per la definizione dei contenuti del rapporto d'impiego del personale (articolo 6, comma 2).

A parte questo, il COCER è titolare dei rapporti con il Governo per consultazioni e proposte in merito a iniziative legislative e regolamentari su condizione, tratta-

mento, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare (articolo 2, comma 1). COIR e COBAR hanno invece competenza consultiva e propositiva sulle stesse materie. Sono escluse dalle competenze degli organi della rappresentanza le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo in tutta una serie di campi di interesse elencati all'articolo 2, comma 5. In particolare, il COCER può formulare proposte su aspetti di interesse del personale come il trattamento economico, l'orario di lavoro, le licenze, l'aspettativa e i permessi, la formazione e qualificazione professionale, gli alloggi, le attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari, la vigilanza sull'applicazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro e della salute, e così via (articolo 3, comma 1). Sono previste modalità di raccordo con i consigli regionali e comunali. È inoltre riconosciuta la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ed è istituito a tal fine un apposito fondo.

Per le modalità di elezione degli organi, la loro composizione, il regime delle incompatibilità e della propaganda elettorale e le garanzie di parola dei delegati, rimanda agli articoli 9, 10, 11, 14 e 15, limitandosi a chiarire che viene espressamente previsto che l'esercizio del mandato dei delegati non è soggetto a condizionamenti o limitazioni, che i militari eletti possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, che non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni che esprimono e che non possono essere trasferiti di sede o di reparto senza il consenso dell'organo di rappresentanza cui appartengono.

La seconda scelta di fondo che è necessario compiere attiene al mantenimento

o meno dell'intraneità all'amministrazione degli istituti rappresentativi del personale militare, quale unici interlocutori legittimati al confronto con l'autorità politica. Su tale tematica si innesta anche l'argomento dell'associazionismo professionale che, alla luce delle pronunce CEDU prima richiamate, non può essere denegato, ma che deve però essere disciplinato tenendo conto dei principi che caratterizzano l'ordinamento militare e che sono quindi irrinunciabili: cioè quelli della apoliticità e della disciplinata coesione. In linea con l'articolo 52 della Costituzione, occorre dunque contemperare l'associazionismo, e quindi l'uso della libertà fondamentale di associarsi, con il pieno rispetto dei temperamenti e degli obblighi propri dell'ordinamento militare.

È necessario inoltre mantenere la netta distinzione fra le competenze «centrali» degli organismi rappresentativi – che devono rimanere gli unici interlocutori a potersi esprimere per conto del personale nei confronti delle autorità politiche e militari di riferimento su un complesso di materie peraltro ampliato rispetto al passato – e le competenze attribuite alle associazioni professionali, che vanno delineate come soggetti aventi funzioni esclusivamente consultive e di supporto e che vanno incardinate armonicamente nel sistema attraverso una puntuale disciplina delle forme di interazione tra i due istituti.

In quest'ottica il testo che propone prevede, agli articoli 12 e 12-bis, che il personale può costituire associazioni professionali, aderirvi liberamente e ricoprirvi cariche, fermo però restando quanto oggi stabilito dal codice dell'ordinamento militare, all'articolo 1475, e cioè che la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa e che non sono ammesse le associazioni professionali a carattere sindacale, né è consentito ai militari aderire ad associazioni sindacali o esercitare il diritto di sciopero. Le attività sociali devono quindi svolgersi senza pregiudizio per la funzionalità, il prestigio e l'apoliticità delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Il loro operato deve pertanto informarsi al principio dell'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche ed è quindi esclusa la possibilità per le associazioni di affiliarsi a partiti, ad organismi di natura sindacale o a imprese, ovvero altre associazioni, fondazioni e diverse formazioni sociali. Le associazioni professionali – la cui funzione è e deve rimanere distinta da quella della rappresentanza militare – possono raccordarsi con gli organi della rappresentanza militare e formulare proposte anche in fase di predisposizione delle piattaforme negoziali per il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego. In occasione delle elezioni degli organismi della rappresentanza, le associazioni professionali possono svolgere attività di propaganda in favore di candidati o liste. Le associazioni devono soddisfare criteri di rappresentatività che saranno individuati in sede di regolamento di attuazione.

Sono, dunque, queste le convinzioni di fondo che hanno ispirato il testo che propone alla Commissione di adottare come testo base per la successiva discussione e per la fase emendativa, precisando che i contenuti di dettaglio dello stesso sono stati definiti con l'obiettivo di innervare nell'articolato una serie di disposizioni coerenti con le scelte di fondo appena illustrate, le quali sono a loro volta in ultima analisi tutte coerenti con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 499 del 1999, con la quale fu riaffermata la conformità alla Costituzione delle limitazioni poste dalla legge all'associazionismo professionale a carattere sindacale dei militari.

L'ancoraggio a questi principi è – ad avviso di molti e anche suo – l'unica garanzia di salvaguardia di quell'efficienza e di quella massima operatività dello strumento militare alle quali la stessa Corte costituzionale ha fatto a suo tempo esplicito richiamo in un equilibrato monito. L'operatività dello strumento militare è un bene supremo del Paese: è necessario non sottovalutare questo aspetto. Queste convinzioni e questa consapevolezza hanno

ispirato il testo che propone, che è un testo innovativo prudentemente aperto verso possibili, futuri miglioramenti.

Conclude, ribadendo la propria disponibilità a discutere tutte le proposte di miglioramento del testo che verranno avanzate.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) evidenzia la pazienza con cui la relatrice ha svolto il difficile compito di tentare di trovare una sintesi tra posizioni divergenti. Domanda, quindi, quali modalità e tempi possano ipotizzarsi per prosecuzione dell'iter del provvedimento.

Gianluca RIZZO (M5S) prende atto della proposta di testo base presentata dalla relatrice, precisando che sarà oggetto di un'accurata valutazione da parte del proprio gruppo in vista della futura fase emendativa. Sottolinea, quindi, che il Movimento 5 Stelle, sulla scia anche di quanto si sta verificando a livello europeo, ritiene che dovrebbe essere sviluppato un ragionamento che conduca a una riforma della rappresentanza militare che conferisca a quest'ultima un carattere piena-

mente sindacale e preannuncia che il proprio gruppo riproporrà le proposte emendative che nei lavori del comitato ristretto non sono state accolte.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, chiarisce che le decisioni sui tempi e sulle modalità di prosecuzione dell'esame saranno prese nell'ambito delle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 768 del 16 febbraio 2017, a pagina 23, seconda colonna, trentasettesima riga, dopo le parole: « (Scheda n. 49) » aggiungere le seguenti: « inserire al punto 1 della scheda tra i Paesi inclusi nell'Area Geografica d'intervento, lo Yemen e la Turchia; ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di rappresentanza militare (C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio).

PROPOSTA DI TESTO BASE

ART. 1.

(Organi di rappresentanza militare e riconoscimento del ruolo di parte sociale del COCER).

1. La Repubblica riconosce alla rappresentanza elettiva del personale militare, di cui al comma 3, lettera *a*), il ruolo di parte sociale.

2. Sono istituiti organi elettivi di rappresentanza dei militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo.

3. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, variamente articolato in relazione alle esigenze;

b) in organi intermedi costituiti presso gli alti comandi secondo gli ordinamenti di ciascuna Forza armata o Corpo armato;

c) in organi di base costituiti presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

4. La composizione e l'articolazione degli organi della rappresentanza di cui al comma 2 è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 16, in maniera da assicurare una equa rappresentanza di ciascuna delle categorie di personale militare, definite dal medesimo regolamento, comunque non inferiore ad almeno due delegati per ciascuna categoria.

5. Al fine di assicurare il buon funzionamento della rappresentanza militare,

vengono previsti specifici stanziamenti nell'ambito dei bilanci dei dicasteri interessati, il cui rendiconto è partecipato agli organi di rappresentanza.

ART. 2.

(Denominazione e competenze degli organi della rappresentanza militare).

1. L'organo centrale a carattere nazionale e interforze della rappresentanza militare è il consiglio centrale della rappresentanza militare, di seguito denominato « COCER ». Esso è titolare dei rapporti con il Governo per le consultazioni e le proposte sulle materie di competenza relative alle iniziative di carattere legislativo e regolamentare su condizione, trattamento, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare.

2. Gli organi intermedi della rappresentanza militare sono i consigli intermedi della rappresentanza militare, di seguito denominati « COIR ». Essi svolgono attività consultiva e propositiva, con riferimento ad aspetti di interesse dell'alto comando presso il quale sono costituiti, nelle medesime materie di cui al comma 1.

3. Gli organi di base della rappresentanza militare sono i consigli di base della rappresentanza militare di seguito denominati « COBAR ». Essi svolgono attività consultiva e propositiva, con riferimento ad aspetti di interesse dell'unità presso la quale sono costituiti, nelle medesime materie di cui al comma 1.

4. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

5. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità ed invalidità contratte in servizio e per causa di servizio, anche al fine di agevolare le procedure di accesso ai benefici previsti;

c) integrazione del personale militare femminile;

d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

f) condizioni igienico-sanitarie;

g) alloggi;

h) equipaggiamento e vestiario;

i) principi generali in punto di impiego ed addestramento.

ART. 3.

(Attribuzioni e competenze speciali del COCER).

1. Nell'ambito delle materie di cui all'articolo 2, commi 1 e 5, il COCER formula proposte in merito a:

a) trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) orario di lavoro obbligatorio e criteri generali per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

c) licenze, aspettativa e permessi;

d) disciplina generale in materia di formazione e qualificazione professionale;

e) disciplina generale in materia di alloggi;

f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari;

g) vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

h) trattamento economico di missione e di trasferimento;

i) trattamenti previdenziali di base e integrativi;

l) equipaggiamento e vestiario;

m) principi generali in punto di impiego e addestramento.

2. Il COCER e le sue articolazioni possono nominare commissioni per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche rientranti nelle loro competenze, con facoltà, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 5, di chiedere l'audizione di personale in servizio e di esperti di chiara fama, anche esterni al mondo militare e inviare propri delegati presso istituzioni, enti, organismi e associazioni, anche esterni.

ART. 4.

(Ruolo negoziale, articolazione e attività del COCER).

1. Le competenze del COCER in materia negoziale sono definite dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

2. Il COCER è articolato in:

a) comparto difesa, costituito dalle sezioni di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare;

b) comparto sicurezza, costituito dalle sezioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

3. Il COCER e ciascuno dei comparti e delle sezioni hanno autonomia deliberante sulle tematiche di rispettivo interesse.

4. Il COCER può essere articolato e deliberare, in relazione alle esigenze, anche in commissioni interforze, di comparto o di singola sezione per ogni categoria.

5. Normalmente il COCER si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.

6. Le riunioni dei comparti e delle sezioni costituite all'interno del COCER sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole articolazioni.

7. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno del COCER sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

ART. 5.

(Riconoscimento e valorizzazione della specificità).

1. La specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è riconosciuta e valorizzata dal Governo nell'ambito dei procedimenti per la definizione dei contenuti normativi ed economici del rapporto di impiego del suddetto personale.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la parte economica, è istituito, in aggiunta alle risorse ordinariamente stanziare per il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego, un apposito fondo presso il Di-

partimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri determinato con la legge di bilancio.

3. Per la definizione della dotazione del fondo di cui al comma 2, allo scopo di prendere cognizione delle esigenze e delle proposte del personale del comparto difesa-sicurezza, il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati, nei tre mesi antecedenti la presentazione del disegno di legge di bilancio, convoca le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

ART. 6.

(Rapporti con le Camere e con il Governo).

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze o inerenti alle singole Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di esclusivo interesse del Corpo della guardia di finanza;

c) il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le questioni di specifico interesse del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

2. Le autorità di cui al comma 1 partecipano, in rappresentanza della parte pubblica, alle trattative per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare dei comparti difesa e sicurezza.

3. Nelle materie di propria competenza, il consiglio interforze, i comparti o le sezioni del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengono, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 7.

(Rapporti istituzionali con gli enti locali).

1. I consigli regionali e comunali riconoscono i COIR e i COBAR presenti nel rispettivo territorio quali interlocutori sulle materie di rispettiva competenza. A tal fine possono essere costituiti, a livello territoriale, con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16, le articolazioni interforze della rappresentanza militare composte da delegati dei COIR e dei COBAR di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, specificamente competenti anche a interloquire con gli enti locali nelle materie che riguardano il benessere e le condizioni di vita del personale militare, con particolare riferimento ai servizi sanitari, ai tributi locali, all'edilizia residenziale, ai trasporti, alla formazione culturale e professionale anche ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro civile, alla sicurezza sul lavoro e alle attività assistenziali e ricreative.

2. Nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16, le articolazioni interforze di cui al comma 1 possono sottoscrivere accordi e protocolli d'intesa con gli enti locali nelle materie di competenza, anche prevedendo la partecipazione del personale militare ad iniziative solidali e di diretto interesse del territorio, ovvero il contributo di detto personale in progetti di riqualificazione di spazi pubblici e in iniziative di volontariato.

3. I COIR e i COBAR, anche nelle articolazioni interforze di cui al comma 1, concertano con i comandi corrispondenti la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 2, da intraprendere con gli enti locali.

ART. 8.

(Negoziazione integrativa a livello locale).

1. La negoziazione di livello nazionale può demandare a livello decentrato la

definizione di accordi integrativi in materia di trattamento economico accessorio per l'efficienza dei servizi istituzionali, fissandone parti, criteri e limiti. Sono nulli gli accordi integrativi in contrasto con i vincoli fissati in sede nazionale o che comportino oneri privi di copertura finanziaria.

ART. 9.

(Modalità per l'elezione e la composizione dei consigli).

1. I candidati alle cariche elettive di tutti gli organismi della rappresentanza militare possono presentarsi in liste contraddistinte da un programma elettorale ovvero individualmente. Nella formazione di ciascuna lista deve essere garantita la partecipazione di candidati di tutte le categorie, come definite dal regolamento di cui all'articolo 16, e, a pena di nullità della lista, di almeno un candidato donna.

2. La composizione dei COBAR, dei COIR e del COCER deve garantire la presenza di delegati di tutte le categorie, in proporzione alla loro consistenza numerica, evitando che i delegati di una sola categoria rappresentino più del 40 per cento dei membri del consiglio di cui fanno parte.

3. Per l'elezione dei delegati nei diversi organi di rappresentanza si procede con voto diretto, nominativo e segreto. Ogni elettore esprime il voto di preferenza su due candidati della propria categoria.

4. I delegati dei COBAR sono eletti dal personale militare effettivo alle unità di riferimento di ciascun organismo di base.

5. I delegati dei COIR sono eletti tra e dai delegati dei COBAR costituiti presso le unità ricomprese nell'alto comando di riferimento.

6. I delegati del COCER sono eletti tra i delegati dei COIR dai delegati dei COIR e dei COBAR. All'atto dell'elezione i delegati COCER cessano dalla carica di delegato COIR.

7. In ciascun consiglio siede almeno una rappresentante donna. Se nessuna

donna viene eletta, entra a far parte del consiglio, come componente aggiuntivo a pieno titolo, la più votata tra le donne candidate; in caso di parità di voti, componente aggiuntiva è la candidata con più lunga anzianità di servizio.

8. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti nella categoria.

9. I consigli di rappresentanza, in caso di dimissioni contestuali di un numero di delegati pari o superiore al 50 per cento della consistenza, sono dichiarati sciolti dall'autorità competente che provvede immediatamente ad avviare le procedure elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.

10. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento di cui all'articolo 16.

ART. 10.

(Organi dei consigli di rappresentanza).

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza militare l'assemblea, il presidente, il segretario generale e il comitato di presidenza.

2. Il presidente è il delegato più elevato in grado, presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. Il presidente ha funzioni di rappresentanza esterna.

3. In ciascun consiglio è istituita la figura del segretario generale. È eletto a maggioranza qualificata dall'assemblea tra tutti i delegati del consiglio senza distinzione di grado e categoria. Il mandato del segretario generale può essere revocato su mozione sottoscritta da almeno la metà dei delegati del consiglio di rappresentanza di appartenenza.

4. Il segretario generale agisce su delega del consiglio che lo ha eletto e si fa carico di dar seguito alle deliberazioni assunte da ciascun consiglio. Il segretario generale può assumere funzioni di rappresentanza, insieme al Presidente, quando a ciò delegato dall'assemblea.

5. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto almeno un terzo dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, mediante l'invio dell'ordine del giorno, almeno 48 ore prima della riunione, salvo casi di assoluta e motivata urgenza.

ART. 11.

(Rieleleggibilità e cause di ineleggibilità e decadenza dal mandato).

1. I delegati della rappresentanza militare durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

2. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza i militari che:

a) abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;

d) a decorrere dalla data delle elezioni, non debbano svolgere almeno un anno di servizio, salvo per i frequentatori di corsi di durata inferiore ad un anno che debbano permanere presso l'istituto o reparto di formazione almeno due mesi;

e) subiscano l'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;

f) si trovino in aspettativa superiore a tre mesi;

g) ricoprono cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

3. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità

militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio;
- b) trasferimento ad altra unità di base se delegato del COBAR ovvero ad altro alto comando se delegato del COIR;
- c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);
- d) passaggio ad altra categoria;
- e) dimissioni;
- f) aspettativa superiore a quattro mesi;
- g) elezioni a cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

ART. 12.

(Diritto di associazione).

1. Ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare può costituire associazioni professionali, aderirvi liberamente e ricoprirvi cariche. Le attività sociali devono svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza pregiudizio per la funzionalità, il prestigio e l'apoliticità delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono essere composte esclusivamente da personale militare in servizio, devono avere carattere nazionale ed essere rappresentative di tutte le categorie del personale militare appartenente a tutte le Forze armate ovvero alle Forze di polizia ad ordinamento militare, o almeno a una di esse.

3. Le associazioni di cui al comma 1 hanno la finalità di promuovere e migliorare la specificità della condizione militare. Esse si autofinanziano con il contributo dei propri iscritti e non possono svolgere attività economiche e commerciali per dotarsi delle risorse necessarie al con-

seguimento dello scopo. Alle stesse è consentito prestare assistenza legale ai propri iscritti rimanendo tuttavia esclusa la possibilità di assumere altre funzioni e scopi tipici degli istituti di patronato, nonché promuovere azioni risarcitorie ovvero costituirsi parte civile nei confronti delle amministrazioni di riferimento in luogo degli iscritti o del personale interessato. Dette associazioni, il cui operato si informa al principio di estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche, sancito dall'articolo 1483 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono confederarsi tra loro, rimanendo per esse esclusa la possibilità di affiliarsi a partiti, ad organismi di natura sindacale o a imprese, ovvero altre associazioni, fondazioni e diverse formazioni sociali. Esse sono altresì tenute a dotarsi di sistemi organizzativi, di gestione e controllo tali da prevenire iniziative e comportamenti associativi incompatibili con la condizione militare degli associati e con gli obblighi ed i divieti che da essa derivano, il cui verificarsi costituisce motivo di revoca del prestato assenso ministeriale alla costituzione del sodalizio di cui al presente articolo e di quelli.

4. Gli statuti delle associazioni di cui al comma 1 devono prevedere tra le cause di estinzione dei sodalizi la revoca dell'assenso ministeriale di cui all'articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il regolamento di cui all'articolo 16 fissa gli ulteriori contenuti minimi degli statuti in termini di criteri di trasparenza dei finanziamenti e della gestione patrimoniale, di costituzione e funzionamento degli organi nonché di disposizioni per l'assunzione e il mantenimento della qualità di socio.

ART. 12-bis.

(Attività delle associazioni e rapporti con la rappresentanza militare).

1. Le associazioni professionali, la cui funzione rimane distinta da quella propria ed esclusiva della rappresentanza militare, possono raccordarsi con gli organi della

rappresentanza militare ai vari livelli e con le corrispondenti autorità di riferimento. In tale contesto possono formulare al COCER proposte e istanze, anche in fase di predisposizione delle piattaforme negoziali per il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego, agevolare i contatti dei consigli di rappresentanza e delle corrispondenti autorità di riferimento con enti pubblici locali, nonché promuovere lo sviluppo di iniziative culturali e studi finalizzati al miglioramento della condizione militare degli iscritti, nei termini e con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 16, purché rispettino i criteri di rappresentatività individuati dal medesimo regolamento, in relazione alla significatività del complessivo dato associativo e di quello relativo alle singole categorie di personale iscritto.

2. In occasione delle consultazioni per il rinnovo degli organismi della rappresentanza militare, le associazioni professionali di cui al comma 1, che rispondano ai criteri di rappresentatività individuati dal regolamento di cui all'articolo 16, possono svolgere attività di propaganda in favore di singoli candidati o liste interessati alle predette consultazioni, nel rispetto del richiamato principio di estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche, e secondo modalità tali da salvaguardare, in ogni caso, il prestigio delle istituzioni militari e dei loro singoli appartenenti e, comunque, nel pieno rispetto dell'ordinamento disciplinare militare.

3. Nelle materie di propria competenza, le associazioni di cui al comma 1 che rispettino i criteri di rappresentatività definiti dal regolamento di cui all'articolo 16, possono chiedere di essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 13.

(Rapporti della rappresentanza con altri organismi).

1. Ai consigli e ai delegati della rappresentanza militare eletti ai vari livelli è

consentita la partecipazione a incontri o convegni con gli organismi sindacali su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro.

ART. 14.

(Propaganda elettorale).

1. Per la propaganda elettorale e per la presentazione delle liste, dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale e locale, sono convocate da parte dei candidati apposite assemblee, non aperte ad organismi estranei all'amministrazione e riservate alla sola categoria di elettori interessata, organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa autorizzazione dei comandanti corrispondenti. Le assemblee si svolgono compatibilmente con il prioritario soddisfacimento delle esigenze istituzionali e comunque durante l'orario di servizio.

2. I candidati possono altresì effettuare propaganda, nel rispetto delle prescrizioni interne che ne regolano l'utilizzo nell'ambito dell'amministrazione militare di appartenenza, attraverso mezzi di comunicazione diretta, siti internet, posta elettronica, lettere o volantini, nonché attraverso le altre modalità previste dalla presente legge.

ART. 15.

(Tutela e diritti dei delegati).

1. L'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o dei loro singoli membri o di singoli delegati non è soggetto a condizionamenti o limitazioni.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza militare di qualunque livello possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni concernenti le competenze attri-

buite alla rappresentanza militare, nonché partecipare a convegni o seminari promossi da enti locali, associazioni di carattere culturale e sociale, e non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato.

3. I delegati, all'atto dell'elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il consenso dell'organo di rappresentanza a cui appartengono.

ART. 16.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro della difesa, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge, sentito il parere dell'organo centrale di rappresentanza militare e delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il regolamento di cui al comma 1, nel definire i procedimenti elettorali, individua, in particolare, le modalità per la formazione delle liste di cui all'articolo 9, comma 1, nonché i procedimenti relativi all'attuazione delle assemblee di categoria a livello di base, regionale e interregionale per l'elezione rispettivamente dei delegati dei COBAR, dei COIR e del COCER. Per l'Arma dei carabinieri, in ragione della diffusa presenza delle articolazioni territoriali dell'Arma, è fissato il numero minimo significativo di elettori che concorrono all'elezione di ciascun COBAR: con lo stesso regolamento sono definite, su base regionale o interregionale, le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei delegati del COCER.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce la composizione numerica dei consigli di rappresentanza ai vari livelli e «individua altresì le categorie in cui è suddiviso il personale militare, nonché le modalità necessarie ad assicurare la presenza, in seno alla sezione della Marina militare, costituita all'interno del COCER,

di una specifica rappresentanza del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

4. Il regolamento di cui al comma 1 fissa altresì i criteri di rappresentatività delle associazioni professionali di cui all'articolo 13, nonché i termini e le modalità per lo svolgimento delle attività riconosciute alle predette associazioni dall'articolo 12-bis, commi 1, 2 e 3.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il COCER approva il proprio regolamento interno, che definisce le norme di organizzazione e funzionamento valide per tutti gli organi della rappresentanza militare.

ART. 17.

(Informazione).

1. La diffusione degli atti e delle deliberazioni dei consigli della rappresentanza militare è libera e rientra nelle competenze di ciascun consiglio. Per tale attività i consigli possono avvalersi anche di risorse delle amministrazioni di appartenenza. Le deliberazioni o i comunicati possono essere resi pubblici anche da singoli delegati.

ART. 18.

(Norme in materia di procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera B) è sostituita dalla seguente: «B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di negoziazione fra i ministri indicati alla lettera A) o i sottosegretari di Stato delegati e l'articolazione competente del COCER in rappresentanza del personale dell'Arma dei ca-

rabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Nella delegazione dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze sono compresi i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza o i loro delegati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di negoziazione fra i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e della difesa o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati e le articolazioni competenti del COCER in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Nella delegazione del Ministro della difesa è compreso il Capo di Stato maggiore della difesa o i suoi delegati.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera B), ed al comma 2, il COCER opera per comparti, rispettivamente in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e di quello dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate ».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del

COCER, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2.»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti: « 5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione. 5-bis. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 5, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e contestualmente agli altri Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 5-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.»;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti: « 7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e del-

l'Aeronautica militare, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione. 7-*bis*. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 7, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e contestualmente agli altri Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione. »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 1-*bis*, può trasmettere, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dello Stato maggiore della difesa ».

3. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni:

a) la parola « concertazione », ovunque ricorra, è sostituita dalla parola « negoziazione »;

b) la parola « concertazioni », ovunque ricorra, è sostituita dalla parola « negoziazioni ».

4. Le proposte e richieste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, prima di essere inviate ai Ministri competenti per il tramite dello Stato maggiore della difesa o del Comando generale corrispondente, sono concertate con queste ultime autorità che, all'atto dell'inoltro, dichiarano se vi è convergenza sui contenuti e, in caso contrario, precisano le ragioni del disaccordo.

ART. 19.

(Disposizioni transitorie).

1. Il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica è prorogato fino alla nuova elezione dei rispettivi consigli, secondo le disposizioni recate dal regolamento di cui all'articolo 16, e comunque non oltre otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.